

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

DETERMINA N. 40 del 04/10/2022

OGGETTO:

Determina per l'affidamento diretto, per ragioni di urgenza, del servizio di trasporto di n. 279.630 dosi del vaccino PFIZER BioNTech da donare alla popolazione della Sierra Leone, all'Operatore Economico PHSE S.r.l. per un valore massimo di € 15.450,00 (euro quindicimilaquattrocentocinquanta/00) comprensivi degli oneri di sdoganamento, esclusi eventuali oneri di stoccaggio a destino e dazi/tasse nel caso fossero sostenuti;

VISTA

la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO

l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;

VISTO

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;

VISTO

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in particolare, l'art. 2, rubricato «Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19», che al comma 1 stabilisce: «Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, [...] dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.», «Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; «Il direttore agisce con i poteri

attribuiti al Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità...»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022, registrato alla

Corte dei conti in data 30 marzo 2022, con il quale il Maggior Generale Tommaso PETRONI è stato nominato direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, conferendogli i

poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020 ed all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario e quindi anche al direttore dell'Unità di adottare provvedimenti "in

Straordinario, e quindi anche al direttore dell'Unità, di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi

generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e

dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità:

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. ANAC. N. 3688/2020) che nel

sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma quanto peraltro contemplato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della

collettività;

VISTA l'ordinanza con la quale il direttore dell'Unità, in ragione delle sopravvenute esigenze

di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza

commissariale:

VISTO il RD 18.11.1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e

sulla contabilità dello Stato;

VISTO il RD 23.05.1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e le integrazioni di cui alla L. n. 190/2012 relative

all'introduzione del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione

trasparente;

DATO ATTO altresì che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO delle condizioni di somma urgenza dell'esecuzione del servizio di trasporto vaccini in

parola che rendono opportuno procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, come autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta ivi incluse le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del menzionato decreto;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO

l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VERIFICATA

altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;

CONSIDERATO

quanto espresso dalla Comunicazione della Commissione Europea nel documento "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (2020/C 108 I/01) in data 01 aprile 2020., la quale ha evidenziato quanto segue:

- "... gli appalti in casi di estrema urgenza, consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario.

 Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali";
- "come risulta dalla giurisprudenza della Corte (Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-352/12 del 20 giugno 2013, punti 50-52), il richiamo all'urgenza eccezionale implica che la necessità dell'appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile";
- "per rispondere alle esigenze immediate ... delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19";

VISTO

il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 nella giurisprudenza dell'ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso l'obbligatorietà dell'utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi quelli conclusi con scambio di lettere commerciali;

RAVVISATA

l'esigenza di effettuare il trasporto di n. 279.630 dosi del vaccino PFIZER BioNTech da donare alla popolazione della Sierra Leone, e rilevato che il servizio di trasporto di cui trattasi riveste l'urgenza dettata dalla necessità di donare le suddette dosi al menzionato Paese terzo in breve tempo, così come previsto dal DONATION AGREEMENT – DELIVERED DOSES del 05 agosto 2022, sottoscritto per l'Italia dal Ministro della Salute On. Roberto SPERANZA:

RAVVISATA

la disponibilità del suddetto quantitativo presso n. 4 farmacie ospedaliere ubicate nella Città Metropolitrana di Milano, come riportato dal piano trasporti indicato nella lettera di commessa;

CONSIDERATA

l'urgente necessità di garantire il trasporto in parola entro il 15 ottobre p.v., così come rappresentato dall'Unità di Analisi e Studi con richiesta del 29 settembre 2022;

TENUTO CONTO

della disponibilità dell'Italia di farsi carico degli oneri di trasporto delle n. 279.630 dosi di vaccino richieste:

ACCERTATA

la copertura finanziaria assicurata a questa Unità;

RILEVATO

che la scelta degli operatori economici cui affidare il servizio di trasporto sarebbe stata effettuata sulla base del minor prezzo offerto ed in relazione alle tempistiche di

afflusso del servizio definito dal DONATION AGREEMENT – DELIVERED DOSES;

PRESO ATTO

della disponibilità immediata al trasporto delle 279.630 dosi del vaccino Pfizer BioNTech in Sierra Leone, come meglio specificate in oggetto, da parte di n. 3 (tre) operatori economici, segnatamente: PHSE S.r.l., EURODIFARM S.r.l. e BIOPHARMA S.r.l.,

PRESO ATTO

che il nominato R.U.P., accertata la disponibilità da parte di questa Unità a donare vaccini alla popolazione della Sierra Leone e acquisita, in fase istruttoria, la disponibilità immediata degli operatori PHSE S.r.l., EURODIFARM S.r.l. e BIOPHARMA S.r.l.;

PRESO ATTO

che delle quattro ditte interpellate, soltanto tre hanno formulato offerte economiche come meglio specificate nello schema riepilogativo seguente:

- **PHSE:** trasporto via ordinaria + via aerea: € 15.450,00;
- BIOPHARMA: trasporto via ordinaria + via aerea: € 38.778,34;
- EURODIFARM: trasporto via ordinaria + via aerea: € 49.750,00;
- ITAVIA: nessuna offerta pervenuta.

CONSIDERATO

che l'operatore economico PHSE S.r.l. ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'A.D.;

TENUTO CONTO

delle valutazioni tecniche di competenza dell'Area Logistica Operativa in merito alla qualità tecnica del servizio di trasporto vaccini proposto e dell'Area Amministrativa circa il prezzo offerto in relazione alle tempistiche di svolgimento del suddetto servizio;

il Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia in persona del Maggior Generale Tommaso PETRONI, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di nominare la Dott.ssa Carmela Fornaro quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di disporre l'affidamento diretto del servizio di trasporto di n. 279.630 dosi del vaccino PFIZER BioNTech da donare alla popolazione della Sierra Leone, all'Operatore Economico PHSE S.r.l. per un valore massimo di € 15.450,00 (euro quindicimilaquattrocentocinquanta/00) comprensivi degli oneri di sdoganamento, esclusi eventuali oneri di stoccaggio a destino e dazi/tasse nel caso fossero sostenuti;
- di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
- di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera di commessa, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo all' impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di dare atto che l'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, visti gli artt. 31 e 101 del Codice, del
 D.M. n. 49/2018 e della Linee guida n. 3 di ANAC, è l'Area Logistica Operativa di questa Struttura;

- di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale;

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL DIRECTORE DELL'UNITA'
(Maggior Generale Tommaso PETRONI)